

ING. MICHELE BONAFEDE
VIA SAMMARTINO, 4
90141 PALERMO
TEL 091.7308665
mail: studiobonafede@gmail.com
pec: michele.bonafede@ordineingpa.it

Palermo, 05.01.2026

Comune di Erice
VI Settore
Viale Crocci, 1 – C.da Rigalletta
91016 ERICE (TP)
pec: protocollo@pec.comune.ericetp.it

e p.c. Dott. Geologo Giuseppe Marino
Via Roma 25/A
91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
pec: giuseppemarino@pecgeologidiscicilia.it

Oggetto: Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime del Comune di Erice.
Modifiche da apportare al piano per ottemperare a prescrizioni del D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025 (procedura VAS/VIncA).

Con la presente, cui per maggiore intelligenza degli argomenti trattati si allega in bozza la cartografia delle previsioni di piano limitatamente alle aree e zone di interesse, si relazione in merito alle modifiche da apportare al Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime per ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025 recante il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in esito alla procedura VAS/VIncA.

Il D.A. Territorio e Ambiente n.339/GAB del 13.09.2019 (nel prosieguo denominato per brevità “Decreto Calendula”) ha riconosciuto specie protetta in pericolo di estinzione la specie floristica *Calendula maritima Guss*; al decreto sono allegate planimetrie nelle quali sono distinte due tipologie di aree:

1. aree di applicazione del Decreto;
2. popolamenti attuali di *Calendula maritima*.

Il Decreto Calendula stabilisce che (Art.2 comma 1) “*nelle aree evidenziate nell’allegate planimetrie, ...<<omissis>> ... , è vietata la raccolta, il danneggiamento e l’estirpazione anche parziale di esemplari di Calendula maritima Guss*”; stabilisce inoltre che (Art.2 comma 2) “*Qualsiasi attività di trasformazione, programmazione e modifica nelle aree evidenziate, dovrà tenere conto del presente divieto, rimandando ad apposito parere, da rilasciarsi a cura del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, eventuali deroghe o particolari prescrizioni dettate sia dalla consistenza della specie che dalle alternative adottabili per la conservazione della stessa*”.

E
COMUNE DI ERICE
Comune di Erice
Protocollo N. 0000270/2026 del 08/01/2026

Il Decreto Calendula invero non fa distinzione alcuna tra il regime da applicare alle aree dell'una e dell'altra categoria di "aree evidenziate", dal che sembrerebbe che il regime di protezione è applicato a entrambe le categorie di aree.

Il D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025 recante il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in esito alla procedura VAS/Vinca (nel prosieguo denominato per brevità "Decreto VAS/Vinca") prescrive in particolare (Art.3 comma 2):

"Dovranno essere escluse le aree del PUDM interferenti con quelle in cui è rilevata la presenza della Calendula e in tali aree occorrerà prevedere:

- a. realizzazione di opere in legno quali staccionate di protezione delle aree a Calendula maritima.*
- b. posa di cartelli di indicazione, informazione e divieto lungo il perimetro dell'area di progetto e di protezione della Calendula.*

Sembrerebbe, pertanto, che secondo il Decreto VAS/Vinca le aree escluse dal PUDM, intendendo per tali le aree nelle quali il PUDM non può prevedere lotti da rilasciare in concessione, siano solo le aree nelle quali le planimetrie allegare al Decreto Calendula indica "popolamenti attuali di *Calendula maritima*", mentre per le aree nelle quali le planimetrie allegare al medesimo Decreto Calendula indica "aree di applicazione del Decreto" valgono le misure di mitigazione specificate nell'art.3. comma 1 del Decreto VAS/Vinca, misure che dovranno essere riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUDM.

Secondo tale superiore interpretazione lo scrivente ha rielaborato in bozza la cartografia delle previsioni di piano limitatamente alle aree e zone nelle quali sono presenti interferenze con entrambe le due categorie di aree indicate nelle planimetrie allegare al Decreto Calendula, che sono:

- l'Area 2 Zona 1 (All. 3.2.2.1 e All.3.2.2.1 bis);
- l'Area 2 Zona 2 (All. 3.2.2.2 e All.3.2.2.2 bis);
- l'Area 2 Zona 3 (All. 3.2.2.3 e All.3.2.2.3 bis).

Come si evince dagli elaborati che si allegano risulta quanto segue.

All. 3.2.2.1 e All.3.2.2.1 bis (Area 2 Zona 1): i lotti AB2 e AB3 ricadono all'interno di un'area di applicazione del Decreto Calendula (area con contorno di colore magenta) ma sono esterne alla corrispondente area con popolamenti attuali di *Calendula maritima* (area con contorno di colore verde); pertanto i due lotti possono essere mantenuti nel piano e per essi valgono le misure di mitigazione specificate nell'art.3. comma 1 del Decreto VAS/Vinca;

risulta inoltre che la strada pedonale costiera di larghezza 2 m (linea spessa di colore verde) contemplata nella variante al Piano Regolatore Generale (alla data di redazione del PUDM) ricade per un tratto all'interno dell'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima* (tratto della strada a tratteggio): ciò comporta che la

strada non può essere prevista, almeno per questo tratto, ma, come si vedrà più avanti, per un tratto ben più lungo, tenuto conto che sul Demanio non è disponibile lo spazio necessario per realizzarla al di fuori dell'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima*.

All. 3.2.2.2 e All.3.2.2.2 bis (Area 2 Zona 2): la parte a terra del lotto AN3 ricade all'interno di un'area di applicazione del Decreto Calendula (area con contorno di colore magenta) ed una porzione di essa ricade anche all'interno della corrispondente area con popolamenti attuali di *Calendula maritima* (area con contorno di colore verde); pertanto il lotto dovrebbe poter essere mantenuto solo parzialmente nel piano e per tale parte valgono le misure di mitigazione specificate nell'art.3. comma 1 del Decreto VAS/Vinca; purtroppo, però, la nuova configurazione della parte a terra del lotto che escluderebbe nella zona centrale l'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima* comporterebbe la creazione di due porzioni distinte del lotto che non è possibile mettere in comunicazione via terra; per tale ragione si propone di mantenere la parte a terra del lotto AN3 come già prevista dal piano nella sua interezza, ma imponendo nelle Norme Tecniche di Attuazione che il concessionario debba farsi carico di ottemperare a quanto prescritto dal "Decreto VAS/Vinca" all' Art.3 comma 2 e cioè:

- *escludere dalla fruizione l'area in cui è rilevata la presenza della Calendula e in tale area prevedere:*

a. realizzazione di opere in legno quali staccionate di protezione dell'area a Calendula maritima.

b. posa di cartelli di indicazione, informazione e divieto lungo il perimetro dell'area di progetto e di protezione della Calendula.

la parte a mare del lotto AN3 non interferisce con le due categorie di aree indicate nelle planimetrie allegate al Decreto Calendula, nella misura in cui dalla corrispondente area a terra - che è necessario prevedere per realizzare le installazioni prescritte dalle linee guida sugli standard minimi in materia di servizi e attrezzature cui devono uniformarsi tali tipologie di aree - venga trattata come sopra l'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima*;

risulta inoltre che la strada pedonale costiera di larghezza 2 m (linea spessa di colore verde) contemplata nella variante al Piano Regolatore Generale (alla data di redazione del PUDM) ricade per un tratto all'interno dell'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima* (tratto della strada a tratteggio); ciò comporta che la strada non può essere prevista, almeno per questo tratto; ove si volesse mantenerla per i tratti residui, si perderebbe la continuità con il tratto che prosegue verso Est, tratto che dovrebbe essere ulteriormente interrotto più a Est laddove è presente una ulteriore area con popolamenti attuali di *Calendula maritima*; si nota che anche in questo caso non è disponibile lo spazio necessario per realizzare la strada al di fuori delle aree con popolamenti attuali di *Calendula maritima*, sia perché non è disponibile lo spazio necessario sul Demanio, sia perché non è disponibile lo spazio necessario a monte di esso, dato che la strada pedonale corre verso Est lungo il ciglio della Strada Provinciale n.20; d'altra parte, per ragioni di opportunità, nel tratto antistante a Nord-Est lo stabilimento che ha sede nel complesso della Tonnara San Cusumano, la strada pedonale era prevista nel Demanio Marittimo e nel caso si volesse prevedere l'inizio di questo tratto di strada pedonale immediatamente a Ovest dell'area con popolamenti attuali di *Calendula maritima*, sia il tracciato

iniziale di essa, sia l'accesso al demanio marittimo (freccia di colore rosso) ivi previsto dal piano, ricadrebbero all'interno della particella in cui ha sede lo stabilimento (vedi All.3.2.2.2 bis); ciò comporterebbe la necessità di una interlocuzione con la proprietà della particella, che non ha presentato osservazioni al piano nella sua stesura originaria.

All. 3.2.2.3 e All.3.2.2.3 bis (Area 2 Zona 3): l'unica interferenza presente è l'accesso al demanio (freccia di colore rosso) e la sezione iniziale della strada pedonale costiera che lambiscono puntualmente l'estremità Nord-Ovest dell'area di applicazione del Decreto Calendula (area con contorno di colore magenta); l'interferenza non comporta di fatto alcuna modifica al piano, e valgono in questo punto le misure di mitigazione specificate nell'art.3. comma 1 del Decreto VAS/Vinca.

Alla luce di quanto sopra, l'interferenza più critica è costituita dalla strada pedonale costiera nei diversi tratti in cui ricade all'interno delle aree con popolamenti attuali di *Calendula maritima* presenti nell'Area 2 sia nella Zona 1, sia nella Zona 2, poiché il rispetto della prescrizione di cui all'Art.3 comma 2 del Decreto VAS/Vinca, ne comporta la sensibile frammentazione del tracciato.

Tenuto conto che tale frammentazione svilirebbe la funzione, assolta dalla strada pedonale, di collegamento tra il tratto di litorale immediatamente a Est della Tonnara San Cusumano (in corrispondenza del lotto AN3) ed il tratto di litorale a Nord-Ovest della Tonnara San Cusumano (in corrispondenza dei lotti AB2 e AB3), lo scrivente è del parere che il tratto di strada pedonale costiera di larghezza 2 m contemplata nella variante al Piano Regolatore Generale (alla data di redazione del PUDM) originariamente previsto dal piano venga abolita nel tratto compreso tra il lotto AN3 ed il lotto AB3, nonché nel tratto immediatamente ad Est, tenuto conto che ciò non apporterebbe modifiche sostanziali al piano. Il tratto della strada pedonale costiera già previsto dal piano ulteriormente ad Est in fregio al lotto AB4, nella zona delle segherie di marmo in parte dismesse, può pur rimanere perché continuerebbe ad avere la funzione di collegamento della zona in cui ricade tale lotto con la Strada Provinciale n.20, a partire dall'accesso al demanio marittimo dalla medesima Strada Provinciale già previsto dal piano.

Per maggiore intelligenza di quanto sopra, sono state elaborate dallo scrivente due planimetrie ulteriori in scala 1:2.000, rispettivamente su base cartografica tecnica e su base cartografica catastale, anch'esse allegate alla presente (All.3.2.5 e All.3.2.5 bis), nelle quali sono evidenziate le modifiche proposte al tracciato della strada pedonale costiera di larghezza 2 m in relazione alla presenza attuale di popolamenti di *Calendula maritima*, limitatamente al tratto di litorale ricadente nell'Area 2 individuata dal Piano (da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo), essendo solo questo il tratto oggetto delle modifiche proposte.

Si fa rilevare che, a parere dello scrivente, l'eventuale abolizione in toto della strada pedonale costiera, anche nei tratti che ricadono nell'Area 2 Zona 3, nell' Area 3 Zona 1 e Nell'Area 3 Zona 2, ove peraltro la strada pedonale non presenta interferenza alcuna né con aree di applicazione del Decreto, né con aree con

popolamenti attuali di *Calendula maritima*, comporterebbe lo stravolgimento del piano e quindi la necessità di una sua rielaborazione complessiva e, conseguentemente, la necessità di intraprendere un nuovo iter approvativo, fin dalla fase di verifica preliminare da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, tenuto conto che proprio nelle zone suddette, ed in particolare nelle zone dell'Area 3, l'inserimento nel piano della previsione della strada pedonale costiera, espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale, ha condizionato sensibilmente l'ubicazione e l'estensione dei lotti previsti in tali zone.

Per procedere con l'aggiornamento definitivo degli elaborati del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (tavole, relazione tecnica e Norme Tecniche di Attuazione) che tenga conto:

- sia delle prescrizioni contenute nel D.A. Territorio e Ambiente n.116/GAB del 09.05.2025 recante il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in esito alla procedura VAS/VIncA;
 - sia dell'eventuale recepimento delle osservazioni ed opposizioni che sono state presentate dopo l'adozione preliminare del piano, come prospettato dallo scrivente con la nota già inviata in data 06.09.2024;
- si rimane in attesa di conoscere le determinazioni che Codesta Amministrazione Comunale vorrà adottare.

Allegati:

Elaborati in bozza aggiornati:

- nel caso del parziale accoglimento delle osservazioni presentate da:
 - Consorzio Arenile Lungomare Dante Alighieri con sede in Paceco, via Nausica n.18 C.F. 02800310811 ed altri operatori commerciali esercenti nel tratto del litorale San Giuliano esterno al demanio marittimo (Studio Legale Avv. Franco Campo e Avv. Pasquale Perrone - Trapani)
 - Società Sicil Touring S.r.l. con sede in Erice, via Lungomare Dante Alighieri C.F. 00129390811 (Avv. Caterina Poma - Trapani)
- a seguito del D.A. n.116/GAB del 09.05.2025 recante parere motivato ex art.15 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la procedura VAS/VIncA:

3.2.1.1 Cartografia delle previsioni di piano
Area 1: Spiaggia di San Giuliano
Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.1.1 bis Cartografia delle previsioni di piano
Area 1: Spiaggia di San Giuliano
Planimetria su base cartografica catastale– scala 1:1.000

3.2.2.1 Cartografia delle previsioni di piano
Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo
Zona 1: Tonnara San Cusumano
Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.2.1 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 1: Tonnara San Cusumano

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.2.2 Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 2: da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.2.2 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 2: da Tonnara San Cusumano al km 6,0 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.2.3 Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 3: dal km 6,0 della S.P. 20 al km 6,5 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.2.3 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Zona 3: dal km 6,0 della S.P. 20 al km 6,5 della S.P. 20

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

3.2.5 Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Strada pedonale costiera di larghezza 2 m: modifiche in relazione alla presenza di popolamenti attuali di calendula marittima

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:2.000

3.2.5 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 2: da Tonnara San Cusumano a Pizzo Lungo

Strada pedonale costiera di larghezza 2 m: modifiche in relazione alla presenza di popolamenti attuali di calendula marittima

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:2.000

Con osservanza.

Il Progettista

Ing. Michele Bonafede



The image shows a circular blue professional stamp from the 'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO' (Order of Engineers of the Province of Palermo). The stamp contains the name 'ING. MICHELE BONAFEDE' and the number 'n. 4652'. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads 'Michele Bonafede'.